R*in*G

Progetto "Una rete per le Donne"

prosecuzione

1. 1 Maternità e paternità,conciliazione e parità

Congedo matrimoniale e permessi prenatali

Permessi prenatali

A chi spetta	✔ Alle **lavoratrici dipendenti gestanti**
Cosa spetta	✔ **Permessi retribuiti al 100%** per l'effettuazione di **esami** prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti **durante l'orario di lavoro**. Tali permessi non configurano assenza per malattia, né sono riconducibili alla normativa in materia di permessi per visite specialistiche.
Presentazione della domanda	✔ La domanda va presentata al **datore di lavoro** e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Informazioni più dettagliate	✔ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg

Congedo matrimoniale

A chi spetta	✔ **operai/e, agli/alle apprendisti/e, ai/alle lavoratori/trici a domicilio, ai marittimi di bassa forza** dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative ecc. che: • possono far valere un **rapporto di lavoro da almeno una settimana** • sono **disoccupati/e,** ma che nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette; • **non in servizio per giustificato motivo** (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.) ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro ✔ **Non spetta:** • ai/alle dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati/e, apprendisti/e impiegati/e, dirigenti • ai/alle dipendenti di aziende agricole, commercio, credito, assicurazioni, enti locali, enti statali, aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari). ✔ **Non si ha diritto all'assegno** quando si contrae il s**olo matrimonio religioso** ✔ L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad **entrambi i coniugi** quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto. ✔ Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.
Cosa spetta e modalità di fruizione	✔ **Congedo straordinario di 8 giorni retribuito** • **operai e apprendisti e lavoratori a domicilio hanno diritto a:** 7 giorni di retribuzione (dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del/la lavoratore/trice pari al 5,54%) • **marittimi:** 8 giornate di salario medio giornaliero (con detrazione a carico del/la lavoratore/trice pari al 5,54%.). ✔ Il congedo va fruito **entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio** ✔ **In caso di part- time verticale**: spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell'attività lavorativa.Per i/le lavoratori/trici occupati/e l'assegno viene pagato per conto dell'Inps dal datore di lavoro. ✔ **Cumulabilità con altri benefici**: • **è cumulabile** con l'indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. • **non è cumulabile** con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l'assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole. • durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto

	all'**assegno per il nucleo familiare**.
Presentazione della domanda	✔ **I/le lavoratori/trici occupati/e** devono presentare la domanda al **datore di lavoro** alla fine del congedo matrimoniale e non oltre 60 giorni dal matrimonio. ✔ I/le lavoratori/trici disoccupati/e devono presentare **domanda all'INPS** entro un anno dalla data del matrimonio.
Informazioni più dettagliate	✔ Pagina INPS dedicata al congedo matrimoniale http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5682%3b&lastMenu=5682&iMenu=1&iNodo=5682&p4=2